



DISCIPLINARE TECNICO "REMADE RIFIUTI"

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

VERS 01_2020

Titolo documento	DISCIPLINARE TECNICO "REMADE RIFIUTI"
Emissione	Direzione Tecnica Associazione ReMade in Italy
Verifica	Comitato Tecnico Scientifico Associazione ReMade in Italy
Approvazione	Presidenza Associazione ReMade in Italy
Contatti	Associazione ReMade in Italy Via Timavo, 34 - 20124 Milano info@remadeinitaly.it www.remadeinitaly.it
Edizione	Vers. 01_2020 (20 gennaio 2020)

Copyright

© 2020 ReMade in Italy. Tutti i diritti riservati.

Divieto di riproduzione

Nessuna parte di questo documento tutelato da copyright può essere riprodotto o copiato in alcuna forma (grafica, elettronica o meccanica, incluse le fotocopie, la registrazione) senza il permesso dell'Autore.

Il presente Disciplinare Tecnico è stato redatto da ReMade in Italy, Associazione senza scopo di lucro, giuridicamente riconosciuta, fondata nel 2009 da CONAI, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi e AMSA e alla quale partecipano altre Istituzioni nonché i principali portatori d'interesse del mondo del riciclo, dell'Economia Circolare e del Green Public Procurement in Italia.

In un'ottica di continuo miglioramento dei servizi offerti e di piena condivisione con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle Parti rappresentative dei rilevanti interessi in materia, il presente Disciplinare tecnico rappresenta la base per la certificazione "ReMade Rifiuti" della conformità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	6
TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	7
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	9
1. QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL GESTORE	10
2. PRESCRIZIONI RELATIVE AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	10
2.1 INDICAZIONE NELL'OGGETTO DELLA FORNITURA	10
2.2 CRITERI DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI	10
2.3 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	11
2.3.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	11
2.3.2 CENTRI DI RACCOLTA	12
2.3.3 SISTEMA AUTOMATICO DI GESTIONE DEI DATI	12
2.3.4 APPLICAZIONE TARIFFA PUNTUALE	13
2.3.5 RAPPORTI PERIODICI	13
2.4 MEZZI	13
2.5 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	14
2.6 DIVISE E CALZATURE	14
2.7 FORMAZIONE DEGLI OPERATORI	14
2.8 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI	15
3. PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE	16
3.1 FASI DELLA CERTIFICAZIONE	16
3.2 DOCUMENTAZIONE	16
3.2.1 DOCUMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	16
3.2.2 REGISTRAZIONI	16
3.2.3 ISTRUZIONI E PROCEDURE OPERATIVE E ALTRA DOCUMENTAZIONE	16
3.2.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	17
3.2.5 ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	17
3.3 RISORSE INTERNE	17
3.3.1 RESPONSABILE PER LA CERTIFICAZIONE "REMADE RIFIUTI"	17
3.3.2 RISORSE UMANE	17
3.3.3 AUDIT INTERNI	18
3.3.4 ESAME PERIODICO DA PARTE DELLA DIREZIONE	18
4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE	19
4.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	19
4.2 REQUISITI DEGLI AUDITOR	19
4.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DURATA	20
4.4 RAPPORTO DI AUDIT E NON CONFORMITÀ	20
4.5 ROYALTIES	21
5. ITER PER IL RILASCIO DEL MARCHIO	22
5.1 DOMANDA	22
5.2 ISTRUTTORIA E PERIZIE	22
5.3 RILASCIO	22
5.4 DURATA	22
5.5 USO DEL MARCHIO	23
5.6. DICHIARAZIONI PROMOZIONALI	23
5.7 VERIFICHE, SOSPENSIONE E REVOCA	24
5.8 USO NON AUTORIZZATO DEL MARCHIO	24

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare Tecnico ha lo scopo di determinare i requisiti necessari per conseguire la certificazione della conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) di un progetto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ("ReMade Rifiuti").

In particolare, vengono di seguito esplicitate le modalità di verifica eseguite dagli Organismi di Certificazione per il servizio di Certificazione "ReMade Rifiuti" e i requisiti generali che le Aziende di gestione dei rifiuti urbani devono dimostrare di possedere per ottenere la certificazione, nonché le norme per il corretto utilizzo del Marchio.

Il Codice Appalti (Dlgs. 50/2016, e succ. mod.) ha reso obbligatorio l'inserimento, nelle procedure di gara da parte di tutte le Pubbliche amministrazioni, dei criteri ambientali minimi, emanati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifici decreti dedicati a ciascun settore (cd. Green Public Procurement, GPP).

Per il settore relativo alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati i CAM di riferimento sono riportati nell'Allegato 1 al **Dm. 13 febbraio 2014** del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Scopo del presente Disciplinare di certificazione è quello di stabilire una procedura per la validazione della conformità dell'Azienda gestore del Servizio di gestione dei rifiuti ai Criteri ambientali minimi fissati, prevedendo le specifiche tecniche e le modalità per la loro verifica da parte dell'Ente di certificazione appositamente formato per operare.

Il conseguimento della certificazione "ReMade Rifiuti" permette all'Azienda di dimostrare la conformità del proprio Progetto per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati su un determinato territorio ai CAM di riferimento e alla normativa sul GPP.

L'Azienda implementa un sistema stabile di conformità, integrando i diversi applicativi già in uso e predisponendo specifiche procedure per la verifica in continuo della conformità, verificabile in qualsiasi momento da parte terza indipendente.

L'Azienda certificata, attraverso il rinnovo della certificazione nel periodo di validità del certificato, mantiene il sistema per l'implementazione e il controllo continuo dei requisiti richiesti, costituendo così una garanzia per la Pubblica amministrazione per tutto il periodo di validità dell'affidamento.

La certificazione "ReMade Rifiuti" considera come prerequisito il rispetto delle normative cogenti applicabili che non sono pertanto oggetto di verifica ai sensi del presente Disciplinare tecnico.

Il possesso della certificazione "ReMade Rifiuti" non solleva in alcun modo l'Azienda dalla responsabilità di quanto dichiarato e da quanto implementato nei confronti della Pubblica amministrazione.

TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

In conformità alla terminologia utilizzata nel presente documento si applicano le definizioni contenute nella UNI EN ISO 9000:2005, UNI EN ISO 19011:2012, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 con particolare riferimento alle seguenti.

Audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze dell'audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti. [ISO 19011:2012, definizione 3.1]

Auditor: valutatore qualificato che ha la competenza per le attività di audit sugli operatori e subappaltatori nell'ambito della filiera ReMade in Italy®.

Organizzazione (di seguito anche Azienda): insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni, che effettua attività integrata di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi della normativa vigente contenuta nel Dlgs. 152/2006 e nelle disposizioni normative applicabili al settore.

Committente: Organizzazione che richiede l'attività di audit per certificare come (NOME) la realizzazione di un servizio dotato di determinate specifiche.

Non Conformità: deviazione del servizio dai requisiti specificati, oppure l'assenza di, o la mancata attuazione e mantenimento di uno o più necessari elementi del sistema di gestione previsti dal presente disciplinare.

Altre definizioni

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. a)]

Gestione dei rifiuti: attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario, ai sensi di quanto indicato dal Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. n).

Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. d)];

Prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. m].

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. p].

Centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di

recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. mm].

Riciclo (o riciclaggio): qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. u]]

Riutilizzo (o riuso): qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. r]].

Materiale riciclato: materiale che deriva dal trattamento e/o da un'operazione di trasformazione di rifiuti, siano essi di origine domestica, commerciale o industriale, per essere trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto. E' escluso il riutilizzo di scarti e materiali generati in un processo di lavorazione e in grado di essere reimmessi all'interno dello stesso processo che lo ha generato.

Green public Procurement (o "Appalti verdi"): l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. In Italia il GPP è stato reso obbligatorio dal Codice Appalti (Dlgs. 50/2016, art. 34), all'interno del quale sono riconosciute come mezzo di prova le certificazioni ambientali di prodotto dotate di elevati requisiti di affidabilità.

Criteri ambientali minimi (CAM): decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare contenenti i requisiti ambientali per le specifiche categorie di servizi, forniture e prodotti. Le Pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell'articolo 34 del Codice Appalti (Dlgs. 50/2016) ad integrare le disposizioni dei CAM in vigore nella documentazione progettuale e di gara.

CAM "Rifiuti": Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, emanati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 (GU. n. 58 dell'11 marzo 2014).

ReMade in Italy: certificazione di prodotto sotto accreditamento (ACCREDIA) per la verifica del contenuto di riciclato in un materiale o prodotto finito. La certificazione ReMade in Italy è conforme ai requisiti posti dal Codice Appalti per le ecoetichettature (art. 69) ed è espressamente prevista dai CAM per la prova del requisito sul contenuto di riciclato nei materiali e/o prodotti.

ReMade Rifiuti: certificazione rilasciata ai sensi del presente Disciplinare tecnico da Organismo di certificazione accreditato.

Abbreviazioni

Ai fini del presente Disciplinare, valgono le seguenti abbreviazioni.

RMI: ReMade in Italy

OdC: Organismo di Certificazione

GPP: Green Public Procurement (o "Appalti verdi")

CAM: Criteri Ambientali Minimi

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare Tecnico si inserisce nel quadro normativo vigente (di fonte internazionale, comunitaria, nazionale e regionale) costituito dalle seguenti norme:

- "Codice Appalti": Codice dei Contratti pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016 e succ. mod. (Gu. n. 91 del 19 aprile 2016).
- "Codice ambientale": Norme in materia ambientale, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (So n. 96 alla Gu 14 aprile 2006, n. 88).
- normativa tecnica in materia di etichette ambientali, sistemi di gestione ambientale e certificazioni di prodotto.
- "Pacchetto direttive Economia Circolare": insieme delle direttive, in fase di recepimento da parte dell'ordinamento nazionale, di modifica delle principali norme comunitarie in materia di rifiuti, ossia:
 - la direttiva 2018/849/Ue di modifica delle direttive 2000/53/Ce (veicoli fuori uso), 2006/66/Ce (pile, accumulatori e relativi rifiuti), 2012/19/Ue (Raee, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
 - la direttiva 2018/850/Ue di modifica della direttiva 1999/31/Ce (discariche di rifiuti);
 - la direttiva 2018/851/Ue di modifica della direttiva 2008/98/Ce (direttiva quadro sui rifiuti);
 - la direttiva 2018/852/Ue di modifica della direttiva 94/62/Ce (imballaggi e rifiuti di imballaggio).
- Dm. 11 aprile 2008 "Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)", aggiornato dal Dm. 10 aprile 2013".
- Dm. 13 febbraio 2014, Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (GU. n. 58 dell'11 marzo 2014).
- Criteri ambientali minimi ("CAM"), adottati con decreti del Ministero dell'Ambiente e del territorio e del mare, pubblicati su www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- ISO 19011:2012 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale"
- ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità"
- ISO 14001:2015 "Sistemi di gestione ambientale"

1. QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL GESTORE

L'Azienda deve possedere la capacità di eseguire il servizio di gestione dei rifiuti con il minore impatto possibile sull'ambiente e sul territorio, attuando misure di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ovvero registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o altra prova equivalente.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

2.1 *Indicazione nell'oggetto della fornitura*

L'Azienda deve indicare in modo esplicito nei documenti di gara che la proposta riguarda la fornitura di un servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'ambiente, Dm. 13 febbraio 2014.

L'Azienda deve indicare il possesso della certificazione "ReMade Rifiuti", secondo quanto indicato nel successivo Capitolo 5 ("Iter per il rilascio del Marchio").

2.2 *Criteri di prevenzione della produzione dei rifiuti*

Obiettivi e azioni per la riduzione dei rifiuti

Nella Relazione Tecnico Illustrativa l'Azienda deve proporre obiettivi ed azioni per la riduzione dei rifiuti e l'impatto ambientale associato.

In particolare devono essere indicati:

- obiettivi finali ed intermedi (annuali) relativi a:
 - riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire,
 - riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti
- azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun flusso di rifiuti, in termini di modalità e tempi di attuazione e competenze e numerosità del personale necessario,
- ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della produzione di rifiuti e dell'impatto ambientale ad essa associato.

Annualmente, l'Azienda deve essere in grado di presentare alla Stazione appaltante una Relazione, riguardante le modalità per la predisposizione di azioni per la riduzione dei rifiuti, in particolare su: compostaggio, modalità per la promozione del riutilizzo, individuazione di aree e siti per il riutilizzo.

Compostaggio

L'Azienda deve prevedere l'attuazione di un servizio di installazione e gestione di compostiere domestiche e di comunità (per le grandi utenze, quali mense, grandi condomini, grande distribuzione organizzata ecc.), comprendendo attività di:

- informazione agli utenti, attraverso la realizzazione di seminari informativi e/o la distribuzione di materiale illustrativo;
- rendicontazione delle consegne effettuate.

L'Azienda deve proporre all'Amministrazione comunale l'attivazione di un supporto per la rilevazione del concreto utilizzo delle compostiere consegnate.

Terre di spazzamento

L'Azienda deve attuare misure per il riutilizzo delle terre di spazzamento raccolte, provando attraverso una certificazione ReMade in Italy (o equivalenti) la tracciabilità del processo e la realizzazione di un prodotto di elevate qualità prestazionali, utili per altri impieghi.

2.3 Modalità di gestione del servizio

2.3.1 Raccolta differenziata

La Relazione tecnica deve prevedere un efficace servizio di raccolta differenziata per almeno le seguenti frazioni di rifiuti, per il 100% delle utenze servite:

- rifiuti organici
- carta e cartone,
- plastica e metalli, sia singolarmente che in combinazione tra loro,
- pile e farmaci scaduti
- vetro
- frazione residua

Inoltre, l'Azienda deve assicurare, su richiesta, la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, compresi i Raee, presso le utenze domestiche.

L'Azienda deve dotarsi di un sistema di verifica della qualità dei conferimenti, prevedendo analisi merceologiche, registrare gli errati conferimenti e segnalarli all'utenza (applicando eventuali sanzioni) e alla Stazione appaltante.

In occasione dei mercati, delle feste, delle fiere o sagre periodiche, l'Azienda deve svolgere un servizio specifico di raccolta differenziata predisponendo in loco i contenitori carrellabili e la cartellonistica necessari. Tale raccolta deve riguardare almeno le seguenti frazioni:

- carta/cartone
- plastica e metalli, sia singolarmente sia in combinazione tra loro
- vetro
- frazione umida
- legno
- frazione secca residua.

L'Azienda deve impiegare prodotti consumabili a ridotto impatto ambientale per il diserbo, la pulizia e la sanificazione di sottopassi, fontane, bagni pubblici, manutenzione

del verde ecc. Tali prodotti devono essere conformi ai CAM di riferimento, in possesso della certificazione Ecolabel o equivalente.

Nel caso in cui i relativi servizi siano esternalizzati, L'Azienda deve garantire che siano impegnati prodotti aventi le caratteristiche descritte.

2.3.2 Centri di raccolta

Se è prevista la realizzazione di centri di raccolta o il loro adeguamento, l'Azienda deve pianificare tutti gli interventi necessari per assicurare che i centri di raccolta siano realizzati e funzionanti nel rispetto delle norme vigenti.

Il piano degli interventi deve essere presentato alla Stazione appaltante entro 3 mesi dall'aggiudicazione per essere realizzato entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto ovvero dal rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, se previste, salvo comprovati e motivati ritardi per cause indipendenti dall'aggiudicatario.

L'Azienda deve verificare la conformità del Centro di raccolta rispetto alla normativa applicabile.

L'Azienda deve:

- mantenere i centri di raccolta aperti al pubblico in orari che tengano conto del numero e della tipologia degli utenti potenziali; tali orari comunque non dovranno essere inferiori a 12 ore a settimana e dovranno comprendere il sabato e mezza giornata per la domenica (da valutare secondo le disposizioni dell'Amministrazione);
- accettare nel centro di raccolta tutti i rifiuti di cui al Dm. 8 aprile 2008 o, se autorizzato con procedure ordinarie, tutti quelli previsti dall'autorizzazione;
- predisporre i centri di raccolta in modo tale che i rifiuti siano raccolti per flussi omogenei, così da poter essere trasportati separatamente agli impianti di trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero;
- mettere a disposizione degli utenti, presso i centri di raccolta, le informazioni e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti (ad es. attraverso video e altri strumenti informatici, cartellonistica o materiale cartaceo) ed inoltre contenitori per rifiuti, sacchetti e compostiere;
- qualora richiesto dalla Stazione appaltante e qualora compatibile con le modalità accordate per la distribuzione delle forniture, mettere a disposizione degli utenti contenitori per i rifiuti, sacchetti e compostiere.

2.3.3 Sistema automatico di gestione dei dati

L'Azienda, qualora realizzabile, deve prevedere un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che consenta di evidenziare l'andamento temporale su base mensile dei dati relativi alle utenze servite sul territorio, le modalità della raccolta differenziata, i flussi di rifiuti raccolti, differenziati per tipologia e utenza specifica, eventuali disservizi, destinazione finale dei flussi, numero dei mezzi impiegati e altre informazioni.

2.3.4 Applicazione tariffa puntuale

L'Azienda, qualora richiesto, deve prevedere l'applicazione del sistema di determinazione tariffaria puntuale in relazione ai conferimenti, applicando la normativa di settore e prevedendo la piena copertura dei costi del Piano Economico Finanziario. Nella Relazione tecnica devono essere esplicitate le modalità di calcolo del prelievo per tutte le tipologie di utenza, nonché le modalità di applicazione, registrazione, fatturazione e riscossione.

2.3.5 Rapporti periodici

L'Azienda deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio che consenta di valutare l'efficacia del servizio stesso rispetto alle esigenze degli utenti e ne evidenzi gli impatti ambientali e le eventuali criticità. I rapporti periodici devono contenere la descrizione del servizio, gli aspetti organizzativi, modalità di esecuzione, rapporto con l'utenza, mezzi utilizzati, destinazione dei rifiuti, costi di smaltimento e trattamento, gestione dei rapporti con Consorzi di filiera e CONAI.

2.4 Mezzi

Mezzi per la pulizia

L'Azienda deve disporre di almeno il 50% (in numero) dei mezzi (spazzatrici, innaffiatrici, ecc.) per il lavaggio, la pulizia e lo spazzamento delle strade devono:

- avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
- essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL.

Nel caso di mezzi di nuova immatricolazione, l'Azienda deve dimostrare l'impegno ad acquistare i mezzi necessari in caso di aggiudicazione.

Mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

L'Azienda deve disporre di almeno il 40% (in numero) degli automezzi per lo svolgimento del servizio, per la raccolta e il trasporto di rifiuti devono:

- avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
- essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL.

Nel caso di mezzi di nuova immatricolazione, l'Azienda deve dimostrare l'impegno ad acquistare i mezzi necessari in caso di aggiudicazione.

Inoltre, almeno il 50% (in numero) degli automezzi per la raccolta dei rifiuti sono dotati di vasche di carico monomateriali e/o di dispositivo di lettura automatica dell'identificativo dell'utenza.

In relazione ai mezzi adibiti alla pulizia e alla raccolta e trasporto dei rifiuti, la Relazione tecnica deve esplicitare:

- un dettagliato programma di manutenzione dei mezzi per lavaggio, pulizia e spazzamento delle strade;

- un piano per la formazione degli autisti dei mezzi per lavaggio, pulizia e spazzamento delle strade;
- l'utilizzo di scope per lo spazzamento delle strade realizzate con materiali a ridotto impatto ambientale ed eco-sostenibili;
- l'impiego di oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili e/o rigenerati.

2.5 Contenitori per la raccolta dei rifiuti

Nel caso di nuove forniture, l'Azienda deve utilizzare contenitori per la raccolta dei rifiuti che:

- rechino il logo della Stazione appaltante;
- siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, secondo gli accordi con l'Amministrazione in relazione alle dotazioni esistenti;
- siano conformi ai criteri ambientali minimi per l'arredo urbano (Dm. 5 febbraio 2015) e contengano almeno il 30% di materiale riciclato (in possesso di certificazione ReMade in Italy o equivalenti), con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che debbono essere in materiale compostabile;
- rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro;
- limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.

L'Azienda deve mettere in atto azioni per permettere il riutilizzo dei contenitori, in un'ottica di riduzione della produzione dei rifiuti.

2.6 Divise e calzature

L'Azienda deve prevedere che il personale e gli operatori ecologici impiegati disponga di:

- divise realizzate con materiali tessili rigenerati, prive di sostanze nocive e riciclabili;
- calzature DPI e non DPI realizzate, qualora possibile, in pelle rigenerata e con rispetto dei criteri sociali, nonché riciclabili.

I criteri ambientali dei dispositivi indicati sono contenuti del Dm. 17 maggio 2018 (Gu. n. 125 del 31 maggio 2018) e succ. agg.

2.7 Formazione degli operatori

L'Azienda deve disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale
- modalità di conservazione dei documenti

- metodi di acquisizione e gestione dati
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analogo documentazione, prima che questo prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato.

2.8 Informazione, comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini

Entro tre mesi dall'inizio del contratto l'Azienda deve rendere disponibili per l'utenza:

- un numero telefonico
- un numero di fax
- un indirizzo e-mail e un sito web.

Attraverso questi strumenti agli utenti deve essere data la possibilità di segnalare eventuali disservizi, ottenere informazioni chiare sullo svolgimento del servizio e ogni suggerimento utile.

L'azienda deve attuare Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti, sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti.

Le campagne devono essere mirate in particolare alla riduzione (prevenzione, riciclo e recupero) attraverso la raccolta differenziata e il compostaggio domestico.

L'Azienda deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso degli edifici pubblici, appositi cartelloni e targhe che informino il pubblico che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nel rispetto dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'ambiente.

L'Azienda deve prevedere programmi e campagne di informazione e sensibilizzazione per utenti e studenti, da svilupparsi lungo l'intero arco di tempo del contratto, sui temi della riduzione della quantità dei rifiuti, della presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti e sul riciclaggio e recupero dei rifiuti.

Deve essere inoltre prevista almeno una giornata ecologica di sensibilizzazione dedicata alla cittadinanza, da svolgersi almeno una volta ogni anno, nelle modalità ritenute più idonee.

3. PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE

3.1 Fasi della certificazione

L'iter per il rilascio della certificazione "ReMade Rifiuti" viene svolto ad opera dell'OdC riconosciuto da ReMade In Italy, o sotto riconoscimento provvisorio di ReMade in Italy, e comprende i seguenti passaggi:

invio della domanda di certificazione all'OdC, da parte dell'Organizzazione richiedente;

- a) riesame della domanda di certificazione;
- b) pianificazione delle attività di valutazione;
- c) valutazione della conformità al presente Disciplinare, svolta dall'OdC mediante analisi della documentazione presentata e audit in campo;
- d) riesame di tutte le informazioni e tutti i risultati relativi alla valutazione;
- e) decisione in merito al rilascio della certificazione "ReMade Rifiuti";
- f) in caso di esito positivo rilascio del certificato e successiva autorizzazione per l'utilizzo del logo (ai sensi del successivo Capitolo 5 ("Iter per il rilascio del Marchio");
- g) valutazione del mantenimento della conformità al presente Disciplinare.

Il certificato rilasciato dall'OdC ha validità triennale e deve essere sottoposto a sorveglianza almeno annuale.

3.2 Documentazione

3.2.1 Documenti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

Per la certificazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del presente Disciplinare Tecnico l'Azienda deve predisporre e tenere aggiornata una lista di riscontro (*check-list*) al fine di monitorare l'applicazione puntuale dei requisiti di cui al presente Disciplinare Tecnico, per lo specifico Progetto da presentare in sede di gara, e correggere gli eventuali scostamenti riscontrati rispetto alle richieste presenti nella documentazione di gara.

3.2.2 RegISTRAZIONI

Devono essere mantenute e conservate registrazioni, aggiornate e complete, relative a tutti i punti pertinenti del presente Disciplinare.

3.2.3 Istruzioni e procedure operative e altra documentazione

L'Organizzazione deve predisporre le necessarie istruzioni, procedure operative e altra documentazione, anche di tipo informatico, atte a garantire l'efficace attuazione dei requisiti del presente Disciplinare.

Tale documentazione deve essere tenuta sotto controllo ed aggiornata periodicamente.

3.2.4 Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione relativa all'applicazione del presente Disciplinare, in particolare quella probante sulla conformità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, deve essere mantenuta per la durata di 3 anni.

3.2.5 Elenco della documentazione necessaria

L'Organizzazione deve predisporre e mantenere aggiornata la seguente documentazione:

- a) organigramma che identifica i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella certificazione "ReMade Rifiuti" con relativo mansionario;
- b) procedura per la qualifica dei fornitori di prodotti e servizi relativi al servizio oggetto della certificazione "ReMade Rifiuti";
- c) la check-list di cui al precedente punto 3.2.1.

3.3 Risorse interne

3.3.1 Responsabile per la certificazione "ReMade Rifiuti"

Deve essere nominato, all'interno dell'Organizzazione, un responsabile per il rispetto della conformità al presente Disciplinare.

Il responsabile dell'Organizzazione per la conformità al presente Disciplinare ha il compito di:

- a) attuare le azioni necessarie affinché l'Organizzazione sia conforme al presente Disciplinare;
- b) riferire alla direzione aziendale in merito all'applicazione del presente Disciplinare;
- c) garantire il controllo della documentazione necessaria alla conformità del Disciplinare;
- d) tenere i rapporti con ReMade in Italy e con l'OdC.

Il Responsabile deve essere formato attraverso un corso di formazione appositamente progettato e seguito da ReMade in Italy o da questi approvato.

3.3.2 Risorse umane

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo nel rispetto del presente Disciplinare deve essere competente e consapevole del proprio ruolo nell'implementazione dello stesso.

L'Organizzazione deve fornire la formazione e l'addestramento al personale coinvolto nel rispetto del presente Disciplinare per garantirne la competenza e la consapevolezza e deve mantenerne registrazione.

L'Organizzazione deve inoltre verificare periodicamente le necessità di formazione e di addestramento e garantire che tale attività siano state efficaci nei confronti degli obiettivi preposti.

Il personale deve essere formato attraverso un corso di formazione appositamente progettato e seguito da ReMade in Italy o da questi approvato.

3.3.3 Audit interni

L'Organizzazione deve definire un programma che preveda, almeno annualmente, l'effettuazione di audit interni volti ad assicurare il corretto mantenimento del Disciplinare ReMade in Italy.

Questo programma deve considerare tutti i punti applicabili del presente Disciplinare, comprese le attività dei subappaltatori.

In un'ottica di integrazione dei requisiti del presente disciplinare con eventuali altri sistemi di gestione attivi presso l'Organizzazione (es. UNI EN ISO 14001) ed inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, è opportuno che il programma di audit interni sia integrato con quello predisposto per tali sistemi di gestione.

Il programma e il piano di audit devono essere sviluppati tenendo conto dello stato e dell'importanza dei processi e delle aree da sottoporre a controllo, nonché dei risultati degli audit precedenti.

La selezione degli auditor deve garantire competenza sul servizio di gestione dei rifiuti urbani e la conduzione degli audit deve assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit.

Le registrazioni dei risultati dell'audit, comprese le eventuali Azioni Correttive che derivino da rilievi emersi durante l'audit, devono essere mantenute e riportate alla direzione, oltre che rese note al personale interessato dal rilievo.

3.3.4 Esame periodico da parte della Direzione

La Direzione deve sottoporre ad esame, almeno annualmente, il sistema di conformità al Disciplinare, oppure ogniqualvolta siano modificati i processi produttivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani certificato ReMade in Italy.

In base a questo esame, devono essere adottate le azioni di correzione o di miglioramento necessarie.

Questo esame deve includere almeno quanto segue:

- a) i risultati degli audit interni e di quelli esterni (*in primis*, quelli dell'OdC);
- b) le azioni correttive alle problematiche e alle non conformità emerse dagli audit interni ed esterni (per azioni correttive si intendono quelle azioni volte ad eliminare le cause che hanno generato i problemi e le non conformità);
- c) l'analisi delle modifiche e dei cambiamenti implementati;
- d) le valutazioni in merito all'esigenza di risorse dell'Azienda;
- e) le eventuali informazioni di ritorno dall'Associazione ReMade in Italy e dai clienti, ivi compresi i reclami;
- f) ulteriori necessità di miglioramento.

In un'ottica di integrazione dei requisiti del presente disciplinare con eventuali altri sistemi di gestione attivi presso l'Organizzazione (es. UNI EN ISO 14001) ed inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, è opportuno che il riesame sia integrato con quello predisposto per tali sistemi di gestione.

4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE

4.1 Requisiti dell'Organismo di Certificazione

L'OdC che intende avviare le attività di certificazione secondo il presente Disciplinare deve presentare domanda a ReMade in Italy compilando e inviando l'apposita modulistica pubblicata su www.remadeinitaly.it

Condizioni per il riconoscimento, della durata di 1 anno, sono:

- il possesso di un valido accreditamento rilasciato da un Ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA per le attività di certificazione a fronte della norma UNI EN ISO 14001, ovvero registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit);
- aver concluso, previa verifica dell'esperienza e professionalità nello specifico ambito di certificazione, apposito contratto con ReMade in Italy, con definizione di reciproci oneri e responsabilità.

4.2 Requisiti degli Auditor

Le verifiche secondo il presente Disciplinare tecnico devono essere effettuate da auditor qualificati da ReMade in Italy ed iscritti al relativo Albo pubblicato sul sito www.remadeinitaly.it

Requisiti per la qualifica sono:

- essere qualificati RGVI da un organismo accreditato per la norma ReMade in Italy (contenuto di riciclato), PEFC (Catena di custodia) o FSC (Catena di custodia) o per le norme ISO 9001 o ISO 14001 o EMAS;
- un'esperienza lavorativa specifica (anche in qualità di auditor o di consulente) di almeno un anno in attività afferenti la gestione dei rifiuti e i processi di riciclo;
- la frequenza, con superamento del relativo esame finale, di un corso di qualifica riconosciuto da ReMade in Italy.

Per il mantenimento della qualifica gli auditor devono effettuare almeno 2 audit in schemi ReMade in Italy, nell'arco di 12 mesi.

Ogni OdC è responsabile della qualifica degli auditor da questo utilizzati e dovrà rivalutare annualmente il mantenimento dell'idoneità allo svolgimento degli audit ReMade In Italy, secondo programmi di formazione e aggiornamento riconosciuti da ReMade in Italy.

Nel caso di modifiche sostanziali al presente Disciplinare Tecnico o alla normativa di riferimento ed in particolare nel caso di successivi aggiornamenti del "CAM Rifiuti", ReMade in Italy potrà valutare la necessità di far sostenere ai propri auditor qualificati un corso di aggiornamento obbligatorio, con relativo esame finale.

4.3 Modalità di effettuazione delle verifiche e durata

Le verifiche avvengono secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 19011:2012, e le indicazioni riportate nel presente Disciplinare tecnico.

Al fine di dare evidenza della rispondenza o meno delle attività svolte dall'Azienda per soddisfare i requisiti indicati nel presente Disciplinare tecnico, l'OdC deve predisporre un'apposita lista di riscontro o documento equivalente da utilizzare nelle verifiche.

Nel corso delle verifiche, che dovranno essere effettuate con cadenza almeno annuale, dovranno essere verificati tutti i requisiti del presente documento.

La verifica annuale dovrà avere una durata non inferiore a quanto riportato nella Tabella seguente, salva la possibilità di accordare Riduzioni o Aumenti ai tempi di verifica, secondo quanto indicato di seguito in Tabella 1.

Tabella 1 - Durata minima Audit

Durata analisi documentale	Durata Audit in campo	Durata complessiva
1.0 gg	2.0 gg.	3.0 gg

Riduzioni

Possono essere applicate riduzioni nei tempi di verifica nei seguenti casi: 1) per Organizzazioni in possesso di certificato ISO 9001 o ISO 14001 rilasciato sotto accreditamento, da parte di enti firmatari degli accordi EA/MLA per tali schemi: riduzione della durata dell'audit in campo fino al 50%.

Aumenti

Possono essere applicati aumenti dei tempi di verifica nei casi di subappalto: l'OdC dovrà valutare i criteri di qualifica e di controllo dei subappaltatori utilizzati dall'Azienda, con un aumento della durata di audit di 0.5 gg. per ogni subappaltatore sottoposto a verifica.

4.4 Rapporto di audit e Non Conformità

Le risultanze dell'audit e i rapporti di audit devono essere redatte secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 19011:2012 e devono garantire la completezza delle informazioni per il rilascio della certificazione.

I contenuti minimi del rapporto di audit sono quelli presenti al punto 6.5.1 della UNI EN ISO 19011:2012, lettere a) – i), l'evidenza della verifica di tutti i punti del presente Disciplinare tecnico, oltre a:

- registrazione della modalità di gestione dei reclami ricevuti dall'Azienda certificata;
- verifica dell'uso del marchio rilasciato ai sensi del presente Disciplinare tecnico;
- evidenza della conformità di quanto contenuto nella check-list di cui al precedente punto 3.2.1.

Le Non Conformità possono essere di grado minore qualora vi sia un requisito del presente Disciplinare tecnico parzialmente descritto/attuato e con scarsa influenza sulla certificazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Possono essere invece di grado maggiore qualora vi sia un requisito del presente Disciplinare tecnico non descritto/attuato comunque che pregiudichi la validità della certificazione del servizio.

In ogni caso l'OdC dovrà verificare che l'Azienda abbia predisposto un'azione correttiva efficace per la risoluzione della causa delle non conformità indipendentemente dal grado. Non Conformità di grado maggiore dovranno essere risolte prima del rilascio della certificazione.

Potranno essere indicate, da parte dell'OdC, anche raccomandazioni volte al miglioramento, che non pregiudicano la conformità al presente Disciplinare tecnico, ma che richiedono una valutazione da parte dell'Organizzazione in merito alla loro accoglibilità.

4.5 Royalties

L'Odc è tenuto a versare le royalties a ReMade in Italy, risultanti da un importo (di seguito FEE, il cui ammontare singolo è fissato alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 4.1) da moltiplicare per il numero complessivo delle giornate di verifica svolte (in campo+documentale), al quale va aggiunta una FEE per ogni singola Azienda richiedente.¹

¹ A titolo di esempio: nel caso in cui la durata della verifica resti invariata come da Tabella 1, ovvero in assenza di riduzioni o aumenti, le FEE totali risultano 4 (3 relative alla durata complessiva + 1 fissa).

5. ITER PER IL RILASCIO DEL MARCHIO

5.1 Domanda

La richiesta di rilascio del Marchio può essere effettuata dall'Azienda che ha ottenuto il certificato ai sensi del presente Disciplinare.

Il soggetto richiedente presenta domanda a ReMade in Italy, tramite posta elettronica, o compilando il modulo di richiesta presente sul sito www.remadeinitaly.it, indicando l'Organismo di Certificazione che ha effettuato la certificazione ed allegando copia del certificato rilasciato.

Le domande devono essere corredate dall'accettazione delle condizioni riportate nel presente Disciplinare tecnico e dall'ammissione della disponibilità a raccolta dati da parte di ReMade in Italy per attività di monitoraggio dell'efficacia dell'uso del Marchio.

5.2 Istruttoria e perizie

L'istruttoria per il rilascio del Marchio prevede la valutazione di conformità ai requisiti fissati dal presente Disciplinare tecnico.

Al ricevimento della domanda di rilascio del Marchio, il soggetto richiedente riceve avviso da parte di ReMade in Italy contenente notizia dell'avvio del procedimento di istruttoria. L'istruttoria si conclude entro il termine massimo di 30 giorni.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile incaricato può richiedere integrazioni documentali ed eseguire perizie; in tali casi, il procedimento si sospende per il tempo necessario, rispettivamente: dalla richiesta di integrazioni, fino alla loro trasmissione; dalla data di richiesta della perizia, fino alla sua conclusione.

5.3 Rilascio

Il rilascio del Marchio è comunicato all'interessato, unitamente ad una breve relazione dei risultati dell'istruttoria, contenente le indicazioni sulle modalità di utilizzo del Marchio da parte del soggetto richiedente.

Il rilascio del Marchio è subordinato:

- all'avvenuto pagamento delle quote previste dal presente Disciplinare tecnico;
- al rispetto da quanto previsto dal presente Disciplinare tecnico.

5.4 Durata

L'utilizzo del Marchio è limitato al periodo di validità del certificato "ReMade Rifiuti" rilasciato.

Negli altri casi la possibilità di utilizzo del marchio è vincolata nel tempo a quanto riportato nella relazione precedentemente indicata.

5.5 Uso del Marchio

Il Marchio deve essere utilizzato in modo chiaro ed inequivocabile e soltanto per il Progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quale è stato rilasciato.

Il Marchio può essere utilizzato ed apposto anche in abbinamento con altre denominazioni purché queste siano chiaramente riconducibili alle attività e/o prodotti per i quali è stato concesso il Marchio.

In ogni caso il Marchio deve essere apposto in modo che sia ben visibile e che non possa:

- a) essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
- b) essere apposto in modo che possa snaturare le caratteristiche originarie o il suo significato o in maniera tale da creare confusione, errata interpretazione o perdita di credibilità per lo schema di certificazione "ReMade Rifiuti" o in maniera tale da suggerire che esso riconosca, partecipi o sia responsabile per le attività realizzate dall'Azienda, al di fuori dello scopo di certificazione;
- c) essere apposto in modo tale che si confonda o che venga associato con le altre scritte o denominazioni di altri marchi o loghi;
- d) essere utilizzato nelle iniziative promozionali intraprese dal soggetto, se non nel rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare tecnico, ed esclusivamente in relazione ai servizi oggetto di certificazione;
- e) essere utilizzato per le attività che sono in contrasto con le finalità di "ReMade Rifiuti";
- f) essere utilizzato quale nome commerciale del prodotto.

Inoltre non è consentito:

- a) modificare le proporzioni del Marchio;
- b) far sì che il Marchio sembri essere parte integrante di altre informazioni quali ad esempio dichiarazioni ambientali non rilevanti ai fini della certificazione;
- c) utilizzare colori diversi da quelli prescritti;
- d) modificarne la forma del bordo o lo sfondo;
- e) ruotare il Marchio;
- f) combinare il Marchio con il Marchio del proprio utilizzatore in maniera tale da suggerire associazione o da determinare sovrapposizione;

5.6. Dichiarazioni promozionali

Le Organizzazioni certificate che intendono promuovere il proprio status di organizzazione certificata "ReMade Rifiuti", in associazione ai servizi oggetto di certificazione, potranno farlo anche tramite dichiarazioni addizionali purché legate ai servizi di gestione dei rifiuti e previa autorizzazione da parte di ReMade in Italy.

5.7 Verifiche, sospensione e revoca

ReMade in Italy, oltre alle verifiche ispettive svolte in occasione del rilascio del Marchio, si riserva la facoltà, previo avviso, di effettuare eventuali ulteriori verifiche e controlli successivi al rilascio, al fine di garantire il rispetto del corrente Regolamento.

In caso di inosservanza del presente Regolamento da parte del soggetto al quale il Marchio è stato rilasciato, ReMade in Italy può procedere alla revoca, o alla sospensione dell'utilizzo fino a quando il soggetto non ripristini le condizioni di rispetto del presente Regolamento.

Costituiscono altresì causa di revoca immediata la non osservanza di norme, leggi o altri regolamenti in materia, ed in caso di reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, dell'igiene e della salute pubblica.

Nel caso di uso non autorizzato del Marchio, successivamente all'entrata in vigore del presente Disciplinare tecnico, il rappresentante legale di ReMade in Italy intima la immediata cessazione dell'uso nonché il ritiro e l'eliminazione del Marchio da ogni materiale relativo e se necessaria la distruzione del relativo materiale.

5.8 Uso non autorizzato del Marchio

L'uso del Marchio da parte di qualsiasi soggetto non autorizzato sarà perseguito da ReMade in Italy secondo quanto previsto dalle norme nazionali ed internazionali per la tutela della proprietà intellettuale e dei Marchi.